



**DELIBERA N. 210/23/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE  
DI SIRACUSA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9  
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 26 luglio 2023 e nella sua prosecuzione del 27 luglio 2023;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto n. 54/Servizio 5°/Elettorale del 29 marzo 2023, con il quale l'Assessore regionale alle Autonomie locali della Regione Siciliana ha indetto i comizi elettorali per l'elezione dei Sindaci e dei rispettivi Consigli comunali, per i comuni di cui all'elenco allegato A alla deliberazione n. 60 del 2 febbraio 2023 della Giunta Regionale, nonché dei Presidenti dei Consigli circoscrizionali e dei rispettivi Consigli circoscrizionali e delle circoscrizioni del Comune di Catania, di cui al medesimo allegato A, per i giorni di domenica 28 maggio 2023 e lunedì 29 maggio 2023, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 11 giugno 2023 e lunedì 12 giugno 2023;

VISTA la delibera n. 87/23/CONS del 30 marzo 2023, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 14 e 15*

*maggio 2023*”, applicabile anche per le elezioni amministrative che si svolgono entro la fine dell’anno 2023;

VISTA la nota del 27 giugno 2023 (prot. n. 0171671) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Sicilia ha trasmesso la delibera n. 38/2023 recante le conclusioni istruttorie del procedimento avviato nei confronti del Comune di Siracusa a seguito della segnalazione presentata dal Sig. Michele Mangiafico, coordinatore del movimento politico “Civico4”, per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 con riferimento all’*“uso scorretto”* della pagina Facebook denominata *“Francesco Italia Sindaco”* da parte del Sindaco di Siracusa. Ad avviso del segnalante tale pagina sarebbe utilizzata *“come canale ufficiale di comunicazione istituzionale [...] inducendo nei cittadini elettori confusione in ordine alla provenienza della comunicazione”*. Il Comitato ha proposto l’archiviazione della segnalazione in quanto a seguito dell’eliminazione della foto del Sindaco con la fascia tricolore la pagina *“Francesco Italia Sindaco”* *“può essere intesa come pagina personale del Sindaco e non come istituzionale della figura amministrativa”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria e, in particolare, la nota trasmessa dal Sindaco del Comune di Siracusa al Comitato in data 9 giugno 2023 in riscontro alla richiesta di controdeduzioni, con cui si rileva, in merito ai fatti contestati, in sintesi, quanto segue:

- la pagina Facebook *“Francesco Italia Sindaco”* è gestita con risorse proprie ed è riportata la dicitura *“Sono Francesco Italia, Sindaco di Siracusa da giugno 2018, e ti do il benvenuto nella mia pagina”* e tra le informazioni l’indirizzo risulta *“via Corinto, Syracuse, Italy, 96100, francescoitalia@gmail.com”*;
- il Comune di Siracusa è dotato di una pagina Facebook istituzionale che reca nelle informazioni l’indirizzo *“via Duomo, Syracuse, Italy, 96100, sportellocittadino@comune.siracusa.it”*;
- pertanto *“nessuna confusione è ingenerata nei terzi rispetto alla riconducibilità”* della pagina Facebook alla persona di Francesco Italia (*“ti do il benvenuto nella mia pagina”*) e alla natura privata della pagina Facebook e che la stessa non ha alcun collegamento con la pagina istituzionale del Comune di Siracusa;
- con riferimento alla foto con la banda tricolore, si rappresenta che la foto è stata rimossa;
- i post oggetto di contestazione non sono riconducibili a comunicazioni istituzionali dell’amministrazione ma ad un candidato sindaco uscente che valorizza quanto fatto nei cinque anni di mandato;
- inoltre, non vi sono elementi di riconducibilità della pagina Facebook oggetto di contestazione all’amministrazione comunale di Siracusa in quanto non reca il logo del Comune e non vi sono collegamenti diretti tra la pagina stessa e i canali di comunicazione istituzionali dell’ente;

- si chiede l'archiviazione del procedimento;

PRESA VISIONE dei *post* pubblicati sulla pagina Facebook denominata “*Francesco Italia Sindaco*”, oggetto di segnalazione, nel periodo di campagna elettorale per le elezioni amministrative del Comune di Siracusa;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che l'applicazione del divieto declinato all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una “Pubblica Amministrazione”, riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo);

CONSIDERATO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;

RILEVATO che, con riferimento alla pagina Facebook denominata “*Francesco Italia Sindaco*”, oggetto di segnalazione, gli accertamenti istruttori svolti dal competente Comitato non evidenziano elementi di riconducibilità all’amministrazione comunale di Siracusa in quanto la pagina non reca il logo del Comune e non vi sono collegamenti diretti tra la pagina stessa e i canali di comunicazione istituzionali dell’ente. Inoltre, il mero riferimento alla carica di sindaco non è sufficiente, nel caso di specie, ad attribuire l’iniziativa al Comune di Siracusa;

RITENUTO, pertanto, che i *post* pubblicati nel periodo di campagna elettorale sulla pagina Facebook denominata “*Francesco Italia Sindaco*” non costituiscono iniziative di comunicazione istituzionale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 150/2000 in quanto non risultano riconducibili all’amministrazione comunale di Siracusa;

PRESO ATTO, in ogni caso, che il Sindaco di Siracusa, nelle proprie controdeduzioni, ha comunicato di aver rimosso dal profilo Facebook oggetto di segnalazione la propria foto con la fascia tricolore;

RITENUTO, per le motivazioni esposte, di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia in merito alla proposta di archiviazione degli atti;

RITENUTO di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Presidente;

### **DELIBERA**

l’archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Siracusa e al Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 27 luglio 2023

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba